

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti Titolo II - Pubblico ministero

Art. 54-ter Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata

1. Quando il contrasto previsto dagli articoli [54](#) e [54-bis](#) riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo [51](#), commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.